

# REGIONE DELLA PUGLIA

## ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE .....

ADUNANZA DEL 3 luglio 1973 DI ..... CONVOCAZIONE

N. .... prot.  
 N. 9 dell'O.d.G.  
 N. 30 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, muti, latenti, invalidi ed orfani di guerra".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno tre del mese di luglio  
 alle ore 10,30 in Bari, nel palazzo della Provincia, al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze  
 in seduta pubblica si è riunito il

### CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente

vice presidenti i sigg. ....

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario <sup>Redigente</sup> ~~Assistente~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	Sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe		Sì
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	Sì	
3) Andretta avv. Aurelio			28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		Sì	29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) <sup>ca. prof. Angelo</sup> Patti dr. trag. Emiro	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) <del>Quarta</del> dr. Nicola	"	
11) Colaninaco sig.ra Maria		"	36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) <del>Di Giesi</del> <sup>consiglieri prof. Giuseppe</sup> sig. Michele	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		"	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo		"	43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio		"
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio		"	47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Anicnio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che altro argomento iscritto all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra".

Da la parola al relatore per la IV Commissione Consiliare Permanente, consigliere Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

#### Art. 1

La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza sanitaria farmaceutica in forma diretta sempre che non godano già di assistenza sia diretta che indiretta con contribuzione a carico dello Stato, dal 1 luglio 1973, ai:

- a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti dalla Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22.11.1954, n. 1136, 26.10.1957, n. 1047, 29.5.1967, n. 369, purché conviventi e a carico;
- b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari assistiti a norma delle leggi 29/12/1956, n. 1533 e 27.2.1963, n. 260, purché conviventi e a carico;
- c) commercianti in attività, coadiutori, titolari di pensione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27.11.1960, n. 1397, 22.7.1966, n. 613 25.11.1971, n. 1088, purché conviventi e a carico;
- d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2<sup>a</sup> alla 8<sup>a</sup> cate

goria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove orfani di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Somma un emendamento aggiuntivo: al 2° rigo alla parola "farmaceutica" aggiungere "e medico generica". Posto ai voti, l'emendamento è respinto con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dal consigliere Laera un emendamento soppressivo al terzo rigo delle parole "in forma diretta". Approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dai consiglieri Alemanno e Liuzzi un emendamento al primo comma: sostituire "dal 1 luglio 1973" con "dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge". Approvato con votazione palese all'unanimità.

E' stato presentato dai consiglieri Calvario, Laera, Augelli, Liuzzi, Abbadessa e Somma un emendamento alla lettera d): dopo la parola "inabili" aggiungere "civili e del lavoro e quanti comunque non abbiano titolo all'assistenza a norma della legge n. 944 del 20 ottobre '71". Posto ai voti, è respinto a maggioranza con votazione palese.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 2

Il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza farmaceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alla lettera a), alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 e alle direzioni Provinciali dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1 nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccedenti la

fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale rimane a carico dell'assistito.

All'onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse Mutue ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 475 del 26.10.1970.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Somma un emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

"Il contributo sarà erogato semestralmente ai Comuni della Regione nella misura del 50% della spesa sostenuta. La Regione al fine di recuperare gli sconti medicinali di cui all'art. 32 del D.L. 26.10.1970 promuove apposite convenzioni. Nessun onere è posto a carico dell'assistito". Respinto con votazione palese a maggioranza con 4 astenuti.

È stato presentato dal consigliere Clemente un emendamento al 2° comma: sostituire "ogni prodotto" con "ogni prestazione". Respinto con votazione palese a maggioranza con 4 astenuti.

È stato presentato dal consigliere Alemanno un emendamento al 2° comma: sostituire "L. 300 per ogni prodotto" con "L. 300 per ogni ricetta". Respinto con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti.

È stato presentato dal consigliere Somma un emendamento sostitutivo del 3° comma: "Per le categorie di cui alla lettera d) e per i titolari di pensioni e rispettivi familiari conviventi e a carico di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 l'onere è a totale carico della Regione". Respinto con votazione palese a maggioranza con 4 astenuti. Il Presidente pone, quindi, ai voti l'intero articolo.

Approvato con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dai consiglieri Di Stefano e Somma un articolo aggiuntivo 2 bis: "La Regione esercita il controllo sugli enti erogatori di cui all'art. 2 tramite una commissione del Consiglio Regionale con la partecipazione delle minoranze". Respinto con votazione palese a maggioranza.

#### Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti Enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione relativa alle stesse.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dal consigliere Laera un emendamento al 2° comma: aggiungere la parola "necessaria" fra le parole "documentazione" e "relativa". Approvato con votazione palese a maggioranza.

E' stato presentato dai consiglieri Alemanno e Liuzzi un emendamento al 3° comma: sostituire "il primo semestre" con "il primo trimestre". Respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti, l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese a maggioranza con 13 astenuti.

#### Art. 4

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la

spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui al  
l'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel qua  
dro del Servizio Sanitario Nazionale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

#### Art. 5

La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di  
cui alla presente legge, promuove convenzioni con gli Enti erogato  
ri, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione  
dell'oggetto e dei criteri relativi.

E' stato presentato un emendamento dai consiglieri Calvario-Alemanno:  
aggiungere al testo dell'art. 5 "sentita la competente commissione  
consiliare permanente". Respinto con votazione palese a maggioranza.

Il Presidente pone, quindi, ai voti, l'intero articolo. Ap  
provato con votazione palese a maggioranza con 17 astenuti.

#### Art. 6

Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità e le  
tecniche di erogazione dell'assistenza in armonia con i principi le  
gislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenzia  
le degli Enti Erogatori.

E' stato presentato dal consigliere Laera un emendamento soppres  
sivo al secondo rigo delle parole "e le tecniche". Approvato con  
votazione palese a maggioranza con 3 astenuti. Il Presidente pone,  
quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione  
palese a maggioranza con 17 astenuti.

#### Art. 7

Alla copertura dell'onere finanziario l'Ente erogatore provve  
derà con il contributo della Regione nella misura prevista dallo  
art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di  
cui all'art. 32 del D.L. n. 745 del 26/10/1970.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di Lire 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio '73 "Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149 bis "Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra" che con la presente legge si istituisce.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Intervento regionale per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti

ti, artigiani, mutilati e orfani di guerra", nel testo che segue  
composto di n. 9 articoli:

Art. 1

La Regione Puglia eroga un contributo secondo le disposizioni\*  
di cui all'art. 2 e segg. per l'assistenza sanitaria farmaceutica  
sempre che non godano già di assistenza indiretta con contribu  
zione a carico dello Stato, dal primo giorno del mese successivo  
all'entrata in vigore della presente legge, ai:

- a) coltivatori diretti in attività, coadiutori, titolari di pen  
sione e rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assisti  
ti dalla Cassa Mutua ai sensi delle leggi 22.11.1954, n. 1136,  
26.10.1957, n. 1047, 29.5.1967, n. 369, purché conviventi e a ca  
rico;
- b) artigiani in attività, coadiutori, titolari di pensione e ri  
spettivi familiari assistiti a norma delle leggi 29.12.1956, n.1533  
e 27.2.1963, n. 260, purché conviventi e a carico;
- c) commercianti in attiv ità, coadiutori, titolari di pensione e  
rispettivi familiari iscritti negli elenchi degli assistiti della  
Cassa Mutua ai sensi delle leggi 27.11.1960, n. 1397, 22.7.1966,  
n. 613, 25.11.1971, n. 1088, purché conviventi e a carico;
- d) mutilati e invalidi di guerra disoccupati dalla 2^ alla 8^ cate  
goria e rispettivi familiari, conviventi e a carico, vedove orfani  
di guerra, minori e inabili non aventi titolo all'assistenza a  
norma della legge n. 944 del 20 ottobre 1971.

Art. 2

Il contributo erogato sul costo effettivo dell'assistenza far  
maceutica viene corrisposto alle rispettive Casse Mutue Comunali per  
il tramite delle Casse Mutue Provinciali per le categorie di cui alla  
lettera a), alle rispettive Casse Mutue Provinciali per le categorie  
di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1 e alle direzioni provinciali

dell'ONIG della Regione per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1 nella seguente misura:

- con l'assunzione di oneri di spesa del 75% sulle somme eccedenti la fascia esente di L. 300 per ogni prodotto, la quale ripane a carico dell'assistito.

All'onere residuo e a copertura totale della spesa provvederanno le Casse Mutue ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 475 del 26.10.1970.

Per le categorie di cui alla lettera d) dell'art. 1, ferma restando la fascia esente di L. 300, a carico dell'assistito l'onere è a totale carico della Regione.

Sono ammesse a contributo solo le spese per medicinali acquistati su prescrizione medica nominativa in data non anteriore alla entrata in vigore della legge.

#### Art. 3

Il contributo di cui al precedente articolo viene corrisposto dalla Regione agli Enti erogatori in rate semestrali, posticipate.

Detti Enti renderanno conto alla fine di ogni semestre delle erogazioni effettuate, trasmettendo alla Regione ogni documentazione necessaria relativa alle stesse.

La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Casse Mutue interessate anticipazioni complessivamente non superiori al 90% del contributo, presumibile, sulla scorta dei bilanci precedenti.

Per il primo semestre di applicazione della presente legge saranno corrisposte alle Casse Mutue, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, anticipazioni di importo non superiore, complessivamente, al 40% del contributo annuo dovuto.

#### Art. 4

Il contributo della Regione viene corrisposto fino a quando la spesa per l'assistenza farmaceutica agli aventi diritto di cui all'art. 1 sarà assunta totalmente dallo Stato direttamente o nel qua-

dro del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 5

La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione assistenziale, di cui alla presente legge, promuove convenzioni con gli Enti erogatori, avvalendosi di apposita commissione tecnica per la determinazione dell'oggetto e dei criteri relativi.

Art. 6

Le convenzioni di cui all'art. 5 regoleranno le modalità di erogazione dell'assistenza in armonia con i principi legislativi statali che presiedono alla regolamentazione assistenziale degli Enti erogatori.

Art. 7

Alla copertura dell'onere finanziario l'Ente erogatore provvederà con il contributo della Regione nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge, avvalendosi degli sconti di legge di cui all'art. 32 del D.L. n. 745 del 26/10/1970.

Art. 8

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante prelevamento di Lire 2.000.000.000 dal cap. 230 del bilancio '73 "Fondi a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali" e contemporanea iscrizione di pari importo al cap. 149 bis "Spese per l'assistenza farmaceutica ai coltivatori diretti, commercianti, artigiani, mutilati, invalidi ed orfani di guerra" che con la presente legge si istituisce.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della

Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Augelli

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

F 9 LUG. 1973

p. c. c.  
(Dott. Proc. Pasquale Donvito)